COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3250);

NANNUZZI ed altri: Valutazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alle categorie dell'impiego non di ruolo dagli impiegati e dagli operai delle Amministrazioni dello Stato (1681);

BUZZI e BORRA: Riconoscimento di servizio reso allo Stato da impiegati in particolari situazioni (1694);

NANNUZZI: Regolarizzazione della posizione giuridica dei dipendenti non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (2834) 459

PRESIDENTE 459, 460, 461, 462, 463
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 462, 463
NANNUZZI 460, 463
PITZALIS, *Relatore* . . . 460, 461, 462, 463
TOZZI CONDIVI 461

La seduta comincia alle 9,35.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3250); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Nannuzzi ed altri: Valutazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alle categorie dell'impiego non di ruolo dagli impiegati e dagli operai delle Amministrazioni dello Stato (1681); Buzzi e Borra: Riconoscimento di servizio reso allo Stato da impiegati in particolari situazioni (1694); Nannuzzi: Regolarizzazione della posizione giuridica dei dipendenti non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (2834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescen-

za e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo », della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nannuzzi, Pigni e Soliano: « Valutazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alle categorie dell'impiego non di ruolo dagli impiegati e dagli operai delle Amministrazioni dello Stato »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi e Borra: « Riconoscimento di servizio reso allo Stato da impiegati in particolari situazioni » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Nannuzzi: « Regolarizzazione della posizione giuridica dei dipendenti non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato ».

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

PITZALIS, *Relatore*. Come loro sanno, fino al 1961 sia i dipendenti statali sia i docenti delle scuole di ogni ordine e grado erano esclusi dal trattamento di quiescenza. Con la legge 28 luglio 1961, n. 831, tale trattamento, in forme e a condizioni determinate, venne per la prima volta concesso ai docenti delle scuole. Si rendeva, pertanto, necessario estendere il trattamento di quiescenza anche al personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, fine che, appunto, è possibile raggiungere con l'approvazione del disegno di legge che abbiamo esaminato. Naturalmente, il trattamento di quiescenza, che si dispone, prevede la cessazione di tutte quelle forme assicurative e di previdenza che attualmente sono vigenti, ad eccezione dell'assicurazione per la disoccupazione per il personale non di ruolo che, come tale, è soggetto a continui licenziamenti. In questa maniera viene a cessare anche l'assicurazione contro la tubercolosi. Questo è un punto particolare da esaminare anche perché il Senato ha ritenuto questa questione degna di particolare considerazione ma, comunque, di carattere generale e tale da essere studiata complessivamente per quanto riguarda il personale di ruolo e non di ruolo. Cioè il personale, nel momento stesso in cui la legge entra in vigore, può usufruire sia del nuovo trattamento che del vecchio. Non possiamo privare il personale del diritto di valutare complessivamente se sia migliore il trattamento pensionistico previsto da questa legge, oppure se sia migliore quello di cui attualmente gode attraverso altre forme assicurative.

Come ho detto, tutto il personale godrà di questi benefici, eccezion fatta per il personale di cui all'articolo 4, cioè per quello assunto temporaneamente a contratto per un periodo inferiore all'anno, per quello assunto con contratto di impiego privato e per quello assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero. Questo perché non esiste una possibilità di inquadramento di suddetto personale nel trattamento di quiescenza previsto per le altre categorie.

Concludo così le mie osservazioni di carattere generale, riservandomene altre più particolari in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pitzalis e dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Noi abbiamo già fatto questa discussione in sede di Comitato ristretto, e credo non si possa non essere d'accordo su questo provvedimento, sia pure con le opportune precisazioni e delucidazioni da parte del rappresentante del Governo e, secondo la nostra opinione, con almeno una modifica, che si rende assolutamente necessaria. Il Relatore, infatti, ha precisato che le norme che stiamo per approvare si applicheranno soltanto a determinate categorie di personale non di ruolo e non ad altre, che, invece, il Consiglio di Stato, con una sua sentenza, considera categorie non di ruolo dei dipendenti dello Stato, anche se con contratto a termine rinnovato alla normale scadenza.

Vi porto l'esempio del personale (circa duemila dipendenti) del Ministero delle finanze, che venne assunto in base ad un articolo della legge del 1962 sul riordinamento del Ministero, articolo che dà la facoltà al Ministro di assumere con proprio decreto personale per tre mesi con un contratto rinnovabile ad ogni scadenza, per cui già da due anni il personale in questione è al servizio del Ministero delle finanze. Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, questo tipo di rapporto deve essere considerato come regolato dalle norme in vigore per i fuori ruolo, ed il personale appartenente ad una delle categorie dell'avventiziato.

Il Consiglio di Stato ha considerato questo tipo di rapporto valido a tutti gli effetti, quando ha dato ragione ad un dipendente cui era stata negata la sistemazione nel ruolo aggiunto utilizzando il precedente periodo di servizio, ed ha stabilito che appunto quel periodo dovesse essere considerato come servizio prestato in una delle categorie non di ruolo dell'avventiziato.

Già in questo punto nasce, quindi, una controversia con quanto ha detto l'onorevole Relatore, o meglio una contraddizione, perché se il Consiglio di Stato considera i dipendenti dello Stato anche con contratto trime-

strale, a tempo determinato, quindi, ma rinnovabile, con una delle categorie dell'avventiziato, è evidente che questa legge dovrà essere applicata anche a questo tipo di personale.

L'interpretazione che noi diamo discende da questi orientamenti e da questi « pronunciamenti » del Consiglio di Stato, che sono stati riconosciuti validi e che sono stati applicati dall'Amministrazione.

Naturalmente non si esclude la possibilità di conflitti all'interno dell'Amministrazione, che potrebbero nascere ove questa non volesse applicare al dipendente, che si trova in un rapporto trimestrale rinnovabile, di fatto rinnovato, le norme che stiamo per approvare. Vi sarebbe così il ricorso del dipendente al Consiglio di Stato per l'interpretazione della legge.

Mentre, pertanto, ancora una volta ci dichiariamo contrari all'opinione del relatore su questo problema, vogliamo precisare che noi riteniamo che queste norme si applichino a coloro che si trovano nelle condizioni di avere un rapporto trimestrale rinnovabile, che è rinnovato, mentre non si applicano a quelli che devono mantenere un rapporto di un certo tipo, per un certo periodo, non rinnovabile entro l'anno e che, quindi, rientrano in quelle categorie alle quali ha accennato il relatore.

Restano ancora tutte quelle questioni che avevo precedentemente sollevate con la presentazione di alcuni emendamenti, che sono ancora validi ma che potranno considerarsi assorbiti dall'ordine del giorno elaborato dal Comitato ristretto ove il Governo lo accettasse.

Per quanto riguarda, infine, il problema dell'assicurazione contro la tubercolosi, noi non riteniamo possibile approvare il disegno di legge così come ci è stato trasmesso dal Senato, perché in questa maniera verremmo a togliere ai lavoratori italiani, sia pure dipendenti dello Stato con particolari caratteristiche e forme giuridiche, una delle loro conquiste più vecchie che è appunto rappresentata dall'assicurazione antitubercolare. Questo è il motivo per il quale insistiamo sul nostro emendamento, anche perché ci sembra giusto che lo Stato, il quale continua a mantenere un rapporto con la previdenza sociale versando ad essa i contributi per la disoccupazione, debba conservare anche tale rapporto, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. L'approvazione del disegno di legge, così come è stato formulato, verrebbe ad annullare quella equiparazione che noi tutti desideriamo dal momento che mentre i dipendenti dello Stato di ruolo fruiscono, per quanto riguarda la tubercolosi e le altre malattie, di un trattamento giuridico ed economico pari ad un anno di aspettativa a stipendio intero e di sei mesi di aspettativa a metà stipendio, questi (privi della configurazione giuridica che darebbe loro questo diritto) godrebbero soltanto di un mese di aspettativa a stipendio intero. Concedendo, invece, loro l'assicurazione della previdenza sociale contro la tubercolosi, oltre l'assistenza medica, riceverebbero per parecchi mesi anche il sussidio per il mantenimento delle famiglie. La Commissione può benissimo approvare l'emendamento da noi proposto anche perché, come ho già detto, questo non comporta nessun aumento di spesa.

TOZZI CONDIVI. Vorrei pregare l'onorevole Nannuzzi di non insistere sul suo emendamento perché questo comporterebbe la necessità di rimandare il provvedimento al Senato con conseguente perdita di tempo.

La sua argomentazione è fondata, però faccio rilevare all'onorevole Nannuzzi che i tubercolotici, oltre quella derivante dall'assicurazione di Stato, godono anche di altra assistenza.

PRESIDENTE. Credo che gli emendamenti presentati dall'onorevole Nannuzzi possano benissimo essere ritirati ed assorbiti da un ordine del giorno. Non certo per quello relativo all'assicurazione contro la tubercolosi, poiché non si può privare il lavoratore di una assistenza già goduta.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PITZALIS, *Relatore*. Desidero innanzitutto rispondere all'onorevole Nannuzzi. Bisogna, infatti, vedere in primo luogo a che cosa si riferisce la decisione del Consiglio di Stato, cioè se alla continuità o meno del servizio. Io non conosco una norma del genere, né penso che il Consiglio di Stato possa interpretare oltre la legge. Se la legge dice che il contratto è a tempo determinato, esso non crea nessun diritto particolare.

Il dettato della legge è che deve esistere un rapporto a tempo indeterminato per godere dei benefici previsti e noi, in questa sede non abbiamo la posibilità di modificarlo: dobbiamo accettare la situazione giuridica così com'è. Volendo cambiare la situazione giuridica, e posso anche essere d'accordo su di una simile opportunità, dobbiamo fare un'altra legge, ma non certo oggi, in questa sede. Né può, in questo caso, la legge modificare un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

Così, per quanto riguarda l'assicurazione contro la tubercolosi (che è una questione ve-

ramente seria, ed io sul merito non insisto) dal punto di vista strettamente giuridico non facciamo altro che applicare lo stesso trattamento applicato agli altri dipendenti dello Stato.

Ora, io sarei anche disposto a mantenere l'assicurazione contro la tubercolosi, nel sistema erogato dall'I.N.P.S., però, in sede di trattazione della materia, il Senato ha dichiarato che, essendo essa questione di carattere generale, dovrà essere risolta contemporaneamente per tutti i dipendenti statali: il nocciolo della questione è che in questa materia si riflette la posizione giuridica di tutti gli statali.

Richiamandomi, quindi, al fatto che ne deriverebbe anche un onere particolare, riterrei opportuno demandare la questione ad altra sede e ad altra occasione. Per quanto riguarda le altre questioni, esse potranno essere condensate nell'ordine del giorno; inoltre, in sede di discussione dei singoli articoli, potremo approfondire il contenuto dei diversi emendamenti.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Signor Presidente, ho seguìto attentamente la discussione, ed ho esaminato rapidissimamente (ho avuto il fascicolo soltanto questa mattina) l'andamento della discussione al Senato, con i problemi che sono sorti e gli emendamenti che sono stati proposti.

Devo dire che molti degli emendamenti proposti corrispondono alle direttive del disegno di legge, direttive che penso saranno ribadite nell'ordine del giorno. L'unico elemento che assume un particolare rilievo, è quello relativo all'assicurazione contro la tubercolosi. Mi rendo perfettamente conto che si tratta di un problema di notevole importanza, però so anche che al Senato è stato approfonditamente dibattuto, proprio alla luce dei principî enunciati dall'onorevole Pitzalis.

Arrivati a questo punto, desidero, quindi, fare una richiesta: prima di ripetere il parere espresso dal Governo al Senato, vorrei avere la possibilità di approfondire personalmente con gli organi della riforma il problema, al fine di vedere se esiste la possibilità di trovare una soluzione. Dal momento, cioè, che il Senato ha ritenuto trattarsi di un problema generalizzato, vorrei esaminare più a fondo la questione alla ricerca di una soluzione, che potrebbe essere quella avanzata dall'onorevole Nannuzzi, oppure una migliore. Perché, in sostanza, l'onorevole Nannuzzi ha impostato il suo discorso sul fatto che il personale statale che giuridicamente non è assicurato contro la tubercolosi, rientrando questa malattia nella generalità delle altre malattie per le quali è assicurato, verrebbe a beneficiare di un trattamento superiore – ai fini economici – di quello garantito dall'assistenza per la tubercolosi.

È questo un aspetto che ritengo mio dovere esaminare con gli organi competenti.

Per questo motivo prego la Commissione di voler rinviare l'esame del provvedimento per 24 ore, per consentirmi di approfondire la questione e per vedere se, all'infuori di quanto è stato detto dal Senato, è possibile trovare una soluzione che, pur lasciando in piedi il problema nella sua generalità, sia soddisfacente per tutti i lavoratori.

PRESIDENTE. Penso che possiamo aderire alla richiesta di un rinvio di 24 ore fatta dal Governo per consentirgli di accertare quanto già da noi accertato in sede di Comitato ristretto.

Anche aderendo, però, alla richiesta di rinvio, penso che convenga approvare tutti gli articoli, tranne quelli su cui il Governo si riserva di meglio valutare eventuali emendamenti.

PITZALIS, *Relatore*. Do lettura dell'ordine del giorno elaborato dal Comitato ristretto, il quale tiene conto di alcune indicazioni contenute negli emendamenti:

« La I Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 3250, ritiene che nell'articolo 1 si intendano comprese le cure per ricovero in istituti sanitari e di protesi come previsto dallo stato giuridico dei dipendenti dello Stato ». L'articolo 1 infatti non parla di questo tipo di cure come invece è specificamente indicato nel corrispondente articolo riguardante il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Abbiamo pertanto ritenuto necessario attuare tale equiparazione.

« Ritiene inoltre che, per i riscatti concernenti la quiescenza, vengano applicate le norme circa l'indennità di buona uscita di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368 ».

Anche in questo caso, non accennandosi nel primo comma dell'articolo 3 all'indennità di buona uscita, ed essendo invece questa prevista per i dipendenti dello Stato di ruolo, si è ritenuto opportuno inserirla nella legge pensando che l'averla dimenticata sia stato per pura omissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho difficoltà al riguardo.

PITZALIS, *Relatore*. « Ritiene, inoltre, che il pagamento delle contribuzioni per il riscatto del servizio precedentemente prestato, a richiesta degli interessati, sia effettuato a

quote mensili ». Si è pensato infatti che il pagamento *una tantum* sarebbe riuscito difficile e, pertanto, si è ritenuto opportuno scaglionarlo nel tempo in tante quote mensili.

« Ritiene che siano ammessi a riscatto, ai fini della presente legge, anche i periodi di servizio militare ». Questo in analogia con quanto si fa per tutti i dipendenti statali.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa introduzione nella legge mi lascia perplesso, almeno ad una interpretazione immediata.

PITZALIS, *Relatore*. Le faccio presente che si tratta, naturalmente, del solo servizio militare che non sia servizio di leva. La mia non è altro che una richiesta di equiparazione con il trattamento che si fa al personale di ruolo in servizio, il quale può riscattare tale servizio.

PRESIDENTE. Precisato che si vuole soltanto l'equiparazione, penso che il Governo accetti l'ordine del giorno. Se è così gli emendamenti presentati dall'onorevole Nannuzzi si intendono assorbiti ad eccezione di quello sulla tubercolosi.

NANNUZZI. L'ordine del giorno di cui il Relatore ha dato lettura è stato formulato alla conclusione dei lavori del Comitato ristretto, come condizione di assorbimento e ritiro dei nostri emendamenti. L'ordine del giorno contiene, quindi, non la lettera, ma lo spirito degli emendamenti, per cui deve essere accettato dal Governo come strumento di interpretazione della legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà votato prima del voto finale. Passiamo, pertanto, agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonché le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo dell'iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione dell'iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonché all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora.

Gli emendamenti che erano stati presentati si intendono assorbiti dall'ordine del giorno. Metto in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Rinviamo per il momento l'approvazione del secondo comma. Metto in votazione gli altri due commi nel testo di cui ho dato lettura.

(*Sono approvati*).

PITZALIS, *Relatore*. Qualora si apportassero delle modifiche alla parte relativa alla tubercolosi, al capoverso successivo, dopo le parole « si applicano... », bisognerebbe aggiungere « ...e successive integrazioni ».

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo all'articolo 2.

ART. 2.

I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, soltanto ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il periodo di studi ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresì il servizio prestato nella qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961,

n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Come già stabilito, l'approvazione del secondo comma è rinviata per consentire al rappresentante del Governo di esaminare gli effetti dell'emendamento aggiuntivo, presentato dal deputato Nannuzzi, che tende a conservare al personale non di ruolo l'assistenza antitubercolare erogata dall'I.N.P.S.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 2:

« Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nellarticolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, l'indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplata dallo stesso articolo 1.

Il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In tale caso l'indennità stessa è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno, nonché del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero.

(*È approvato*).

ART. 5.

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti i seguenti:

« Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresì, con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma.

I servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento ».

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° novembre 1961.

(*È approvato*).

ART. 6.

Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente alinea: « Ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi è ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio ».

(*È approvato*).

ART. 7

Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituito dal seguente:

« È ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Per i limiti e le modalità del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(*È approvato*).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, resta stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani mattina per sentire le dichiarazioni del Governo sull'emendamento dell'onorevole Nannuzzi, che tende ad aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 2 le parole: « e contro la tubercolosi » ed eventuali altri emendamenti aggiuntivi compatibili con le decisioni oggi adottate.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO